

N. 481 / 2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica

IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa

DA

Parte_1 c.f. *C.F._1*, rappresentata e difesa, come da procura congiunta al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Serena Reposo e Francesco Reposo presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via Mameli n. 32

- ATTRICE -

CONTRO

CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, p.i. 11802010014, contumace

- CONVENUTO -

OGGETTO: risoluzione contratto

All'udienza del 5.3.2026 il procuratore dell'attrice precisava le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:

I. dichiarare la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 20.01.2022 per grave inadempimento da parte di CP_I per le ragioni di cui in premessa;

II. per l'effetto, condannare CP_I al risarcimento in favore della Sig.ra Pt_I del danno patrimoniale dalla medesima subito, quantificato nei seguenti termini:

- Euro 27.911,75, ossia l'anticipo corrisposto dalla Sig.ra Pt_I in data 25.01.2022 a fronte dell'emissione da parte di CP_I delle fatture nn. 8 e 9 del 25.01.2022;

- Euro 10.069,60, corrisposti dalla ricorrente per le causali meglio indicate al punto 11 di cui in premessa;

- Euro 51.463,11, per affidare ad altra impresa edile la conclusione degli interventi ancora da realizzare presso la proprietà Pt_I (cfr. doc. 12);

- le spese sostenute dalla ricorrente per la fase di mediazione pari a complessivi Euro 414,80 corrisposti all'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Vercelli oltre gli onorari della scrivente previsti per la fase di attivazione, come da D.M. n. 55/2014, secondo valore medio;

- le spese sostenute dalla ricorrente per l'attivazione del presente giudizio pari ad Euro 759,00 per contributo unificato ed Euro 27,00 per marca da bollo;

III. condannare GARC, ove ritenuto sussistente, al risarcimento del danno morale non patrimoniale subito dalla ricorrente per le motivazioni di cui in premessa nella misura ritenuta di giustizia;

oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali come per legge”

Motivi della decisione

1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice

monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50 ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.

2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. *Parte_1* conveniva nel presente giudizio il *CP_1* esponendo di avere acquistato in data 10.12.2020 un immobile sito in Villanova Monferrato, via Bertazzi n. 8/A, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10 sub. 1 mapp. 1424, e di avere sottoscritto in data 20.1.2022 con il *CP_1* convenuto e con l'impresa Hyskollari Marjol (entrambi in qualità di "appaltatore") un contratto di appalto "formula general contractor", avente ad oggetto la realizzazione nel predetto immobile di opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione ed efficientamento energetico ai sensi del d.l. n. 34/2020 e della l. n. 77/2020 (c.d. superbonus 110%).

L'attrice aggiungeva che il *CP_1* si era impegnato a porre in essere ogni attività prodromica e necessaria per la realizzazione di detti lavori al fine di consentire alla committente di usufruire degli sgravi fiscali. Le attività commesse all'appaltatore includevano la progettazione, la compilazione della documentazione autorizzativa, la fornitura e l'installazione dei componenti tecnologici (quali caldaia, impianto fotovoltaico, collettori solari, copertura di edifici, sistemi di accumulo, schermature solari, infissi), la posa in opera a regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge degli impianti e l'esecuzione di tutte le opere edili necessarie al completamento degli interventi oggetto del contratto. Il prezzo complessivo per l'esecuzione degli interventi era stato individuato in Euro 177.778,97 Iva compresa.

La *Pt_1* esponeva inoltre che, al fine di dare esecuzione al contratto, il *CP_1* quale "appaltatore generale", aveva stipulato con l'impresa individuale *Controparte_2* in data 19.2.2022 e con l'impresa edile Hyskollari Marjol in data 21.2.2022 i contratti attuativi dell'accordo quadro per la realizzazione delle opere idrauliche e di quelle edili, prevedendo quale data di inizio dei lavori l'1.3.2022 e per la relativa conclusione il 31.12.2022. Era stato anche nominato il Geom. *Persona_1* direttore dei lavori.

In esecuzione degli impegni assunti, l'attrice il 26.1.2022 e il 28.1.2022 aveva provveduto al pagamento delle fatture emesse dal *CP_1* in data 25.01.2022, versando rispettivamente Euro 16.931,75 per opere edili (bonus ristrutturazione al 50%

con sconto in fattura al 50%) ed Euro 10.980,00 per servizi generali esclusi per opere edili (bonus ristrutturazioni al 50%). Peraltro il *CP_I* si era reso inadempiente rispetto agli impegni assunti con l'attrice, accusando gravi ritardi nell'esecuzione delle opere, nonostante i ripetuti solleciti della committente. Dall'aprile 2022 al giugno 2024 la *Pt_I* aveva vanamente accordato massima disponibilità al *CP_I* per consentirgli di onorare il contratto. Il convenuto, con estrema lentezza, aveva provveduto - tramite i subappaltatori - a concludere i lavori necessari per ottenere la certificazione del primo SAL e il conseguente pagamento di Euro 53.333,69, ma successivamente non aveva più realizzato alcun lavoro e con missiva del 15.5.2025 aveva riconosciuto il proprio inadempimento.

L'attrice deduceva di avere dovuto richiedere ad altre imprese la fornitura e l'installazione di beni che erano già ricompresi fra quelli oggetto del contratto stipulato con il *CP_I* e di avere sostenuto spese per complessivi Euro 10.069,60, di cui Euro 2.200,00 pagati all'impresa Hyskollari Marjol per montaggio di falsi telai e fornitura e posa in opera di marmi, Euro 768,60 pagati alla *Controparte_3* di [...] *CP_4* e *Controparte_5* per fornitura di mascherina Loom BM, Euro 3.782,00 pagati alla *Controparte_6* per installazione di radiatori, Euro 1.496,00 pagati quale acconto sul maggior dovuto di Euro 3.319,00 alla [...] *Controparte_7* per fornitura e installazione del portonicino di ingresso. La *Pt_I* aveva inoltre richiesto ad altra impresa edile, la Dodaj S.r.L., di quantificare gli interventi ancora da realizzare, che erano stati stimati in Euro 51.463,11. Tale preventivo era stato ritenuto congruo dal Geom. *Persona_I*, già direttore dei lavori.

L'attrice chiedeva pertanto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto in data 20.1.2022 per grave inadempimento del *CP_I* e che quest'ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti, così quantificati: Euro 27.911,75 per l'anticipo corrisposto al convenuto in data 25.1.2022 a fronte dell'emissione delle fatture nn. 8 e 9 del 25.1.2022; Euro 10.069,60 per spese relative alla fornitura e installazione di beni già ricompresi nel contratto di appalto; Euro 51.463,11 per l'affidamento ad altra impresa edile della conclusione degli interventi ancora da realizzare; Euro 414,80 per spese sostenute per la fase di mediazione, oltre agli onorari di avvocato per l'attivazione della fase stessa. Chiedeva inoltre il

risarcimento del danno morale non patrimoniale e la rifusione delle spese processuali.

Il **CP_I** non si costituiva in giudizio ed era dichiarato contumace.

Il procuratore della ricorrente dichiarava di non avere istanze istruttorie e chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.

All'esito la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.

3. - Alla luce della documentazione versata in atti le domande formulate dall'attrice appaiono solo parzialmente fondate e, come tali, vanno accolte nei termini che seguono.

Si deve in primo luogo ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, "il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento" (v. Cass. civ., sez. II, 27.1.2023 n. 2554).

Pertanto, nel caso di un appalto, "a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato" (v. Cass. civ., sez. I, 6.7.2023 n. 19110). In caso di contestazione da parte del committente circa l'entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, "spetta a quest'ultimo la prova dell'entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte di lavori per la quale la contestazione sia mancata (v. Cass. civ., sez. II, 13.9.2016 n. 17959).

Nella fattispecie per cui è causa la **Pt_I** ha comprovato la fonte negoziale del suo diritto nonché il mancato completamento dei lavori nei termini via via indicati dallo stesso appaltatore a fronte delle plurime rimostranze e sollecitazioni della committente.

Ha prodotto al riguardo il contratto stipulato e la corrispondenza intercorsa tra le parti negli anni 2022, 2023 e 2024 (v. docc. 2, 6, 7, 8 e 9). A norma dell'art. 4 del contratto inter partes l'appaltatore era tenuto a trasmettere alla committente un cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori, ma questo non risulta essere stato né redatto né trasmesso.

L'attrice ha inoltre dimostrato di avere versato alla controparte (v. doc. 5), in esecuzione del contratto e a titolo di acconto, Euro 16.931,75 per opere edili ed Euro 10.980,00 per servizi generali e ha allegato la circostanza dell'inadempimento del

CP_I

A fronte di ciò il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcuna dimostrazione del puntuale adempimento della propria obbligazione.

Anzi la stessa attrice ha documentato (v. docc. 12 e seguenti) la mancata esecuzione di una parte consistente dei lavori oggetto del contratto, come attestato anche dal direttore dei lavori Geom. *Per_I* (v. doc. 19).

4. - L'inadempimento del *CP_I* si è concretato nella mancata esecuzione di lavori per un importo di Euro 10.069,60 (spese relative alla fornitura e installazione di beni ricompresi nel contratto di appalto, che la *Pt_I* ha dovuto corrispondere ad altre imprese) e per ulteriori Euro 51.463,11 oltre Iva (importo per lavori non realizzati dal convenuto, da affidarsi ad altra impresa per concludere gli interventi oggetto dell'originario appalto, stimato congruo dal direttore dei lavori Geom. *Per_I*).

Si è trattato di un inadempimento che può certamente considerarsi grave, dal momento che esso ha riguardato circa il 40% dell'importo complessivo dei lavori (individuato nel contratto in Euro 177.778,97, Iva compresa).

Inoltre, avuto riguardo all'interesse della committente, la gravità emerge ove si consideri il dedotto collegamento tra gli interventi oggetto dell'appalto e l'accesso alle agevolazioni fiscali vigenti all'epoca dei fatti (c.d. superbonus 110%: v. artt. 119 e seguenti d.l. n. 34/2020).

Ai sensi dell'art. 1453 c.c. va quindi accolta la domanda attorea diretta a ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del convenuto.

Deve essere altresì accolta la domanda di condanna del *CP_I* a restituire alla *Pt_I* la somma di Euro 27.911,75, da questa corrisposta a titolo di acconto in data 25.1.2022, a fronte dell'emissione delle fatture nn. 8 e 9 del 25.1.2022. Infatti, a seguito

della risoluzione del contratto, l'acconto stesso ha perduto ogni giustificazione con riferimento al sinallagma contrattuale.

La somma deve essere maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda al saldo, mancando la prova della mala fede dell'accipiens ai fini di una diversa decorrenza degli interessi legali dal giorno del pagamento.

5. - Non può invece trovare accoglimento la domanda dell'attrice diretta a ottenere la condanna del convenuto a rifonderle il danno patrimoniale costituito dalla somma di Euro 10.069,60 spesa per la fornitura e l'installazione da parte di altre imprese di beni ricompresi nel contratto di appalto e non forniti dal **CP_I** (v. docc. 12-13-14-15) e dalla somma di Euro 51.463,11 oltre Iva necessaria per la realizzazione dei rimanenti interventi non eseguiti dal **CP_I** (v. docc. 16-19).

In effetti si tratta di somme che la **Pt_I** avrebbe comunque dovuto corrispondere al **CP_I**, se questo avesse eseguito i relativi interventi.

Rispetto a tali importi il danno lamentato deriverebbe dal fatto che gli esborsi avrebbero potuto essere coperti dall'agevolazione fiscale costituita dal c.d. superbonus 110%.

Occorre in proposito ricordare che, in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale derivante da inadempimento o da inesatto adempimento, l'onere probatorio gravante sul creditore-danneggiato a norma dell'art. 2697 c.c. non si limita all'allegazione dell'esistenza del contratto, ma comprende anche la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra la prestazione eseguita e il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore invece ex art. 1218 c.c. l'onere di provare l'esattezza del proprio adempimento o comunque che il danno eventualmente verificatosi sia dovuto a causa non imputabile (v. Cass. civ., sez. III, 5.7.2024 n. 18430).

Orbene, in materia di bonus edilizi, non può ritenersi che la mera scadenza del termine utile per accedere al beneficio fiscale determini automaticamente una perdita effettiva nel patrimonio del committente e dunque un danno patrimoniale risarcibile dall'appaltatore inadempiente.

Sul committente grava l'onere di provare non solo l'osservanza degli adempimenti e la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi e tecnici richiesti dalla legge per usufruire del beneficio fiscale asseritamente perduto per effetto dell'inadempimento contrattuale, ma anche il rapporto di causalità tra l'inadempimento dell'appaltatore e il danno

patrimoniale, consistente nella impossibilità di mantenere (in tutto o in parte) il risparmio di spesa finale per effetto di agevolazioni fiscali.

Una siffatta prova deve essere fornita anche ove si deduca un danno derivante da “perdita di chance”, non potendo il danno risarcibile essere considerato esistente “in re ipsa”. Ed invero, “in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, l’accertamento del nesso di causalità tra il fatto illecito e l’evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario, sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev’essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del conseguente pregiudizio” (v. Cass. civ., sez. VI, 26.1.2022 n. 2261).

Nel caso di specie la committente **Pt_I** avrebbe dovuto provare di essere effettivamente in possesso di tutti i requisiti (oggettivi, soggettivi e tecnici) richiesti dalla legge all’epoca vigente per un valido accesso al bonus. Inoltre avrebbe dovuto dimostrare l’impossibilità di reperire in tempo utile altra impresa a cui affidare l’esecuzione dei lavori già appaltati al **CP_I** inadempiente ovvero che, pur avendo affidato ad altra impresa i lavori stessi, ella avesse corrisposto o dovesse corrispondere per le medesime opere un corrispettivo superiore all’importo che avrebbe pagato se, concorrendo l’agevolazione fiscale mediante cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il **CP_I** avesse regolarmente adempiuto all’obbligazione assunta con il contratto del 20.1.2022.

Tali prove non sono state né dedotte, né puntualmente e idoneamente fornite dall’attrice con la documentazione prodotta in atti. La stessa attrice ha poi espressamente dichiarato di non avere altre istanze istruttorie (v. verbale udienza 16.10.2025).

Né il danno può risultare semplicemente operando la differenza tra il bonus esistente al momento della conclusione del contratto di appalto e il bonus spettante se i lavori fossero appaltati oggi a terzi. La dimostrazione deve essere concreta e specifica, ossia riferita al corrispettivo richiesto da una nuova impresa appaltatrice tempestivamente incaricata, così evidenziando di quanto detto corrispettivo sia maggiore dell’esborso che si sarebbe registrato in caso di adempimento del **CP_I**.

6. - Parimenti non è accoglibile, in quanto sfornita di idonea prova, l'ulteriore domanda della *Pt_1* di risarcimento del "danno morale non patrimoniale".

Al riguardo va ricordato che, in ordine alla configurabilità del danno non patrimoniale in concreto subito, va escluso che esso possa essere considerato "in re ipsa". Esso deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. Cass. civ., sez. III, 1.2.2024 n. 3013).

Nel presente giudizio l'attrice si è limitata ad asserire di avere subito un siffatto danno, insieme alla propria famiglia, "a causa dello stress, ansia legata alla perdita del *Parte_2* ed al disagio abitativo quale conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento dell'appaltatore". Tuttavia ella non ha allegato né provato specifici elementi capaci di rendere questa affermazione riferibile a un pregiudizio concretamente verificatosi.

Quanto alla richiesta di rifusione delle spese sostenute dall'attrice per la fase di attivazione della mediazione, va osservato che le spese della procedura di negoziazione assistita, analogamente a quelle di mediazione obbligatoria, devono essere assimilate alle spese processuali e devono seguire il regime di riparto delle spese di lite, in quanto funzionali e strumentali alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale (v. Cass. civ., sez. II, 29.2.2024 n. 5389).

7. - Quanto al regolamento delle spese di causa (inclusa la fase della mediazione), in applicazione del principio della soccombenza, il convenuto va condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che - tenuto conto della natura della causa, del grado di complessità e del suo svolgimento (senza assunzione di prove costituenti e nella contumacia della parte convenuta) - si liquidano in Euro 5.500,00 (di cui Euro 1.200,80 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:

1) - dichiara risolto ai sensi dell'art. 1453 c.c. il contratto di appalto stipulato inter

partes in data 20.1.2022 e per cui è causa, per inadempimento del convenuto *CP_I*
[...]

2) - dichiara tenuto e per l'effetto condanna il convenuto *CP_I* a restituire all'attrice *Parte_I* la somma di Euro 27.911,75, già versata dall'attrice a titolo di acconto, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

3) - rigetta le ulteriori domande risarcitorie formulate dall'attrice;

4) - condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 5.500,00 (di cui Euro 1.200,80 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Vercelli, 3 aprile 2026.

IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)